





## TRIBUNALE DI COSENZA

### Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. 103-1/2024 PU presentata nell'interesse del Sig. Emilio Medaglia (c.f. MDGMLE69E28D086H), nato a Cosenza il 28.05.1969 e residente in Casali Del Manco (CS), Contrada Cicerata Via Santa Lucia n. 18, con l'assistenza del gestore OCC Dott. Marco Corno;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso l'ordine dei commercialisti di Cosenza nell'interesse del sig. Emilio Medaglia;

vista la relazione del gestore OCC, Dott. Marco Corno;

richiamato il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 21.11.2024, emesso ex art. 70 CCII;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge;

dato atto che il creditore ipotecario, Dora SPV ha presentato osservazioni, contestando di non aver avuto la possibilità di prendere visione degli atti completi, la corretta valutazione del merito creditizio e la convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano proposto;

rilevato, per quanto concerne la prima osservazione, che gli allegati al piano pur non venendo pubblicati erano comunque a disposizione del creditore che avrebbe potuto richiederli all'OCC o in cancelleria;

osservato che il piano prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, il pagamento al 53,05% dei creditori privilegiati e il pagamento al 20% dei crediti chirografari e dei crediti privilegiati degradati in chirografo, attraverso il pagamento di 120 rate mensili, per una durata di dieci anni;

ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza dell'istante

dato atto il ricorrente può qualificarsi come “consumatore” ai sensi dell’art. 2 CCII e che non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII;

ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori e in particolare si ravvisa che il debitore aveva contratto dei finanziamenti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare, in base al suo reddito disponibile;

osservato in particolare che la situazione economica del Sig. Medaglia è peggiorata a seguito della separazione legale con la coniuge che ha comportato oneri non preventivati;

richiamato il decreto di pubblicazione del 21.11.2024 emesso ex art. 70 CCII in ordine all’ammissibilità;

osservato che l’art. 68, co 3 CCI prescrive che *“L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 lo stesso debba essere valutato”*;

rilevato che nel caso di specie il gestore non ha analiticamente ricostruito a quali dei successivi finanziatori è da imputarsi il mancato accertamento del merito creditizio, ma che tuttavia gli importi da versare mensilmente superano la rata sostenibile per come sopra enucleata;

ritenuto, pertanto, che pur non essendo imputabile la mancata valutazione del merito creditizio al creditore DORA Spv, l’osservazione del creditore non incide sulla fattibilità del piano;

osservato, in merito alla convenienza dell’alternativa liquidatoria, come opposto dal creditore DORA Spv, che:

- il piano prevede che il creditore privilegiato sia soddisfatto nella misura del 53% sulla intera somma oltre che nella misura del 20% sulla restante parte di credito per un totale di circa 41.250,00;
- l’immobile sui cui è posta la garanzia ha un valore per come riportato dall’ OMI di circa 46.000,00 euro;
- l’immobile da liquidare si trova in un piccolo Comune in provincia di Cosenza e che le condizioni del mercato lasciano presumere che lo stesso potrebbe essere liquidato solo dopo più tentativi di vendita con conseguenti ribassi del prezzo;

- un'eventuale procedura liquidatoria risulta, pertanto, aleatoria e comporterebbe, tra l'altro costi di gestione che andrebbero ad aumentare il monte debitorio;

ritenuto, pertanto, che in ragione di tali considerazioni la proposta di ristrutturazione appare più conveniente di un'alternativa liquidatoria, stante l'aleatorietà e i costi della stessa e considerando altresì che tramite la ristrutturazione non solo verrebbe soddisfatto in maniera soddisfacente il creditore privilegiato, ma anche in parte i creditori chirografari;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

vista la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

#### PQM

Il Tribunale di Cosenza sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse del sig. Emilio Medaglia e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell'omologa;
- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
- 3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;
- 5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 7) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi;

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 01.04.2025

Il Giudice  
Dott.ssa Mariarosaria Savaglio